

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
DL 171/08 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82

COMITATO DEI NOVE:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875-A Governo	85
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di atti normativi comunitari riguardanti la parte di competenza del pacchetto clima-energia.	
Audizioni di rappresentanti di Nomisma Energia, di rappresentanti dell'ENEA e di rappresentanti della Stazione sperimentale per i combustibili	85

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	85
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	85
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base</i>)	87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su un provvedimento già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio e la qualità del sistema universitario e della ricerca, che interessa solo marginalmente le competenze della Commissione. Al riguardo, fermo restando il giudizio complessivamente favorevole sul decreto-legge in titolo, rileva che le disposizioni di diretto interesse della Commissione sono quelle, positive, previste dai

commi 1 e 2 dell'articolo 3, che introducono misure di agevolazione per la garanzia del diritto allo studio universitario sotto il profilo della realizzazione di nuovi alloggi e residenze pubbliche per studenti universitari.

In particolare, il citato comma 1 stabilisce, per il 2009, un'integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie, di cui alla legge n. 338 del 2000, per un importo pari a 65 milioni di euro. Il comma 2 prevede, sempre per il 2009, un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli. Il comma 3 del medesimo articolo 3 prevede, quindi, che agli incrementi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013. Infine, richiama il contenuto dell'articolo 4 del provvedimento, secondo il quale, ai fini della copertura degli oneri recati dall'articolo 1, comma 3 – in tema di limiti al *turn-over* nelle università – si procede a riduzione lineare delle missioni di spesa di ciascun Ministero, specificando che tali riduzioni ammontano per il Ministero dell'ambiente a seicentosessantottomila euro per il 2009, a un milione e centocinquantaquattromila euro per il 2010 ed a un milione e duecentocinquantaquattromila euro per il 2011.

In conclusione, tenuto conto dell'esigenza generale di una rapida approvazione del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, rileva che il decreto-legge sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, introduce un insieme di misure in materia di famiglia, occupazione, infrastrutture e contrasto all'evasione fiscale emanate a seguito del deteriorarsi del quadro macroeconomico e in conformità con gli indirizzi emersi in sede comunitaria. Osserva, quindi, che, al fine di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale, esso contiene interventi diretti: a favorire l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché a garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE; a promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese; a riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo nel contempo alla introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure.

Ritiene altresì di doversi soffermare particolarmente sugli articoli che incidono più direttamente sugli ambiti di competenza della VIII Commissione, dando comunque conto delle altre misure di interesse della Commissione stessa.

In tal senso, segnala, anzitutto, che l'articolo 2 introduce una disposizione di contenimento del costo dei mutui: in particolare, viene previsto che per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il quattro per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale

eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli *spread* è costituito dal saggio BCE.

Osserva, poi, che l'articolo 3 sospende, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame sino a tutto il 2009, l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Per quanto riguarda, invece, gli incrementi tariffari autostradali nonché l'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, essi sono sospesi solo fino al 30 aprile 2009, demandandosi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione di misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento. Il comma 5 dello stesso articolo 3 consente, inoltre, di estendere anche alle altre concessionarie che ne facciano richiesta la formula tariffaria semplificata prevista dalla nuova convenzione unica con la società *Autostrade per l'Italia*, realizzando – in tal modo – le condizioni per porre fine ad una evidente disparità di trattamento nel settore, rilevata anche dalla Commissione europea con una recente procedura di infrazione. Segnala, altresì, che sempre in materia di concessioni autostradali, il comma 6 provvede a modificare in più parti l'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 al fine di sopprimere le norme che prevedevano l'estinzione del rapporto concessorio nei casi di mancato accordo sui contenuti della convenzione unica, nonché di semplificare l'*iter* per l'approvazione delle variazioni tariffarie annuali. Il comma 7 novella il comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992 disponendo che i requisiti di solidità patrimoniale ivi previsti non siano più individuati con un decreto interministeriale, ma direttamente dalle convenzioni. Il comma 8

prevede il monitoraggio, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sull'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi. La stessa norma dispone, inoltre, che la citata Autorità adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare che le famiglie fruiscono dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

Osserva, quindi, che il provvedimento in esame introduce agevolazioni tariffarie delle utenze del gas a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione di tariffe elettriche agevolate. Inoltre, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e per le imprese, riducendo il prezzo dell'energia elettrica, sono stabiliti alcuni principi a cui il Ministero dello sviluppo economico deve conformare la disciplina relativa al mercato elettrico, dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Segnala, altresì, che l'articolo 18 del decreto-legge in titolo è volto alla riprogrammazione delle risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) al fine di concentrarle su obiettivi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, nel rispetto, comunque, del criterio di ripartizione territoriale previsto per il FAS medesimo. In particolare, la norma prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito, nonché al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di destinarle anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all'edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all'innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità.

Riferisce, quindi, che il successivo articolo 20 prevede norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: a tal fine, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individua gli investimenti pubblici, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie. Il decreto provvede quindi all'individuazione delle risorse finanziarie e alla fissazione di termini da rispettare per realizzazione dell'investimento stesso, istituendo anche un Commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi.

Con riferimento al contenzioso amministrativo, illustra la disciplina speciale introdotta dal provvedimento, sia per quanto riguarda la comunicazione e l'accesso agli atti del procedimento amministrativo sia per quanto riguarda l'eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo. In proposito, rileva che, com'è noto, una delle principali cause di rallentamento delle opere infrastrutturali riguarda la complessità delle procedure attuative insieme con l'enorme contenzioso amministrativo connesso, i cui tempi di risoluzione nel nostro Paese sono patologicamente lunghi. Giudica, per questo, positivamente l'intervento del Governo che contiene elementi sostanziali per una velocizzazione delle procedure, quali la revoca dell'assegnazione delle risorse in caso di circostanze che impediscano la realizzazione totale dell'investimento ovvero la mancata corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. In proposito ritiene però opportuno soffermarsi su un'esperienza particolarmente significativa riguardante il Passante di Mestre: si tratta dei poteri conferiti al Commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273. Ai sensi della predetta ordinanza, il Commissario delegato può provvedere all'approvazione dei progetti delle opere e

degli impianti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, che deve comunque concludersi entro trenta giorni. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario può sostituire ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Per l'espletamento delle indagini necessarie all'attività di progettazione, egli può inoltre disporre l'accesso alle aree interessate in deroga alle disposizioni vigenti. Per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere, emette il decreto d'occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Tali poteri, insieme con la circostanza che la funzione di commissario è stata attribuita al segretario regionale alle infrastrutture e mobilità della regione Veneto – creando così un indispensabile collegamento funzionale tra le istituzioni – ha consentito un'effettiva velocizzazione dei lavori. A suo avviso, si potrebbe, pertanto, valutare la possibilità di assegnare al commissario previsto dal decreto-legge in esame – ovviamente per le sole opere prioritarie – alcuni poteri previsti dalla predetta ordinanza, recuperando al contempo l'esperienza di collaborazione tra le istituzioni che si è realizzata in questa occasione al fine di renderla in qualche modo vincolante.

Passando, poi, all'articolo 21 del provvedimento, riferisce che esso provvede al rifinanziamento del programma delle infrastrutture strategiche della cosiddetta « legge obiettivo » mediante la concessione di due contributi quindicennali pari, rispettivamente, a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Si tratta di nuove risorse disponibili da subito che, a suo giudizio, consentiranno di far ripartire le opere infrastrutturali fin dai primi mesi del 2009. Con riguardo alle infrastrutture, segnala inoltre che i commi 1 e 2 dell'articolo 22 introducono modifiche alla disciplina

della Cassa depositi e prestiti S.p.a. volte ad estenderne le competenze, consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale per il compimento di ogni operazione di interesse pubblico, tra le quali appunto le infrastrutture. Il comma 3 autorizza poi il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della costituzione della società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'*Expo Milano 2015* a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della società, pari a 48 mila euro.

Segnala, poi, che il successivo articolo 23 autorizza gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale. A tal fine devono essere indicati nella proposta, che non deve prevedere oneri a carico dell'ente, i costi ed i mezzi di finanziamento. Per tali interventi è quindi riconosciuta una detrazione fiscale in misura pari al 36 per cento delle spese sostenute per la presentazione della proposta e per la realizzazione delle opere.

Segnala altresì che l'articolo 25 prevede l'istituzione di un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009 e autorizza una spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, a valere sulle risorse FAS destinate alla realizzazione di infrastrutture. È inoltre istituito un Fondo, da ripartire tra gli enti pubblici territoriali, per le esigenze di trasporto locale non ferroviario.

Segnala, infine, che i commi da 6 a 11 dell'articolo 29 intervengono relativamente alle detrazioni del 55 per cento dall'imposta lorda per la riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo che per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre

2007, i contribuenti inviino alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, apposita istanza di ammissione al beneficio. Sottolinea, inoltre, che ,com'è a tutti noto, benché la disposizione abbia effetto retroattivo, il Governo ha già annunciato una iniziativa volta a correggere la retroattività della norma.

In conclusione, osserva che il provvedimento in esame interviene in maniera incisiva nel settore delle infrastrutture, attivando tutte le leve possibili, a partire da quella economica fino alla semplificazione delle procedure e alla adozione di misure straordinarie mediante l'istituzione di figure commissariali. Inoltre, ritiene che la detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale è mirata a favorire la piccola e media impresa. Ricorda, infine, che tali misure sono state precedute dal recente intervento sui prezzi dei materiali da costruzioni recato dal decreto legge n. 162 del 2008. Nell'esprimere quindi un giudizio complessivamente positivo nei confronti del provvedimento, si riserva di valutare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Ermete REALACCI (PD), nell'annunciare che i deputati del suo gruppo si riservano di approfondire con specifici interventi ulteriori aspetti del provvedimento in esame, desidera svolgere alcune considerazioni politiche su un punto a suo avviso determinante, vale a dire quello relativo alle agevolazioni tributarie per le spese per l'efficienza e il risparmio energetico. Ritiene, in ogni caso, opportuno segnalare criticamente l'iniquità e l'onerosità complessiva di un provvedimento che, con la riapertura dei termini per la concessione degli incentivi CIP6, attribuisce di fatto agli inceneritori siciliani risorse molto maggiori di quelle stanziare per i ceti meno abbienti con la cosiddetta *social card*. Tornando alla citata misura della detraibilità delle spese per le ristrutturazioni edilizie e per l'efficientamento ener-

getico degli edifici, ribadisce ancora una volta l'inaccettabilità della sua abolizione nella legge finanziaria e torna a chiedere alla maggioranza di chiarire una volta per tutte se intenda davvero fare proprio, come Commissione, l'obiettivo politico della reintroduzione della misura in questione. Al riguardo, ricorda che si tratta di una misura pensata e voluta proprio dalla VIII Commissione della Camera, proposta con forza al Governo nella XIV legislatura e poi – in un certo senso – « imposta » nella XV legislatura, che ha avuto un grande successo in termini di numero dei cittadini che ne hanno potuto beneficiare e di fatturato delle imprese che hanno voluto investire nel settore strategico dell'innovazione tecnologica nel settore delle costruzioni.

Invita, quindi, la maggioranza ad abbandonare ogni tatticismo e atteggiamento « ragionieristico », ritenendo fondamentale che la Commissione non lasci cadere l'opportunità concreta di marcare politicamente il proprio ruolo e la propria funzione, battendosi per la reintroduzione della misura in questione, anche in considerazione del fatto che, da un lato, il Ministro dell'ambiente ha annunciato l'intenzione di presentare un emendamento volto a reintrodurre la misura in questione, dall'altro, che il Ministro dell'economia sembra voler fare « marcia indietro » sulla retroattività delle disposizioni della finanziaria.

In conclusione, nel ribadire la disponibilità dell'opposizione a lavorare insieme per il miglioramento del provvedimento in discussione, rinnova la richiesta alla maggioranza di esplicitare con chiarezza la propria posizione circa la reintroduzione della misura della detraibilità del 55 per cento delle spese per le ristrutturazioni edilizie e per l'efficientamento energetico degli edifici, come pure per la reintroduzione di un'altra misura abolita dalla legge finanziaria, cioè quella del credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo.

Roberto TORTOLI (PdL), esprime condivisione per molte delle considerazioni

svolte dal deputato Realacci, ricordando anche di essere stato fra i firmatari di un emendamento al disegno di legge finanziaria diretto a mantenere le richiamate agevolazioni fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici. Ritiene, peraltro, di dover richiamare l'attenzione della Commissione ad una serena e seria valutazione sui costi di una misura come quella in questione, che erano stati enormemente sottostimati dal precedente Governo, con obbiettivi riflessi finanziari negativi. Detto questo, valuta in ogni caso opportuno approfondire insieme ai gruppi dell'opposizione e al Ministero dell'ambiente quali margini concreti vi siano per dare un segnale chiaro della volontà politica della Commissione di incidere sulle politiche complessive del Governo e di dare una risposta positiva alle esigenze delle piccole e medie imprese interessate.

Renato Walter TOGNI (LNP) condivide le osservazioni svolte dal deputato Realacci ed esprime, a nome del suo gruppo, la forte determinazione per il ripristino della misura delle agevolazioni tributarie per le spese per l'efficienza e il risparmio energetico. Annuncia, anzi, che il gruppo della Lega ha intenzione di predisporre specifiche proposte emendative per l'estensione di delle agevolazioni in questione anche ad altri settori, formulando l'auspicio che su tali proposte possa registrarsi un largo consenso fra tutte le forze parlamentari.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 171/08 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, rileva che il decreto-legge n. 171 del 2008 prevede una serie di interventi per il rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale. A tal fine sono previste modificazioni delle agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, la proroga di termini per l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato, interventi per gli enti irrigui nonché la copertura degli oneri per la chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di pesca.

Segnala che il contenuto del decreto-legge è stato ampliato durante l'esame al Senato e che le parti di interesse della VIII Commissione Ambiente riguardano prevalentemente gli articoli 2-*bis*, 3, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*novies*. L'articolo 2-*bis* attribuisce la qualifica di sottoprodotti, sottraendoli dall'applicazione della normativa sui rifiuti, alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, qualora tali prodotti siano destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo. Parimenti viene attribuita la qualifica di sottoprodotto al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione, se destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo. La disposizione agevola l'utilizzo di tali sottoprodotti per la produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Ricorda, peraltro, al riguardo, che l'articolo 5 della nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE ha introdotto anche nell'ordinamento comunitario la nozione di sottoprodotto.

L'articolo 2-*bis*, accogliendo una risoluzione approvata dalla Commissione Ambiente del Senato consente di superare le « gravi » difficoltà riscontrate da una delle più grandi distillerie italiane, situata in Sicilia, attualmente oggetto di provvedimento di sequestro preventivo in quanto ritenuta

priva delle prescritte autorizzazioni relative allo smaltimento dei rifiuti, ed, in particolare, delle vinacce ».

L'articolo 3 contiene disposizioni a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e dell'Ente irriguo umbro-toscano.

In particolare, il comma 1 prevede l'erogazione di un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro a favore della gestione ordinaria dell'EPLI. Considerata l'eccezionalità della posizione debitoria dell'EPLI si prevede la sottrazione del contributo di cui sopra dalle procedure di esecuzione forzata fino al 31 marzo 2009.

Desidera, al riguardo, segnalare che l'EPLI non ha ancora attuato il piano di rientro previsto nell'articolo 1, comma 1055, della legge finanziaria 2007; tale piano dovrà tenere conto della rideterminazione delle tariffe per i vari usi dell'acqua, che sarà effettuata da un Comitato costituito con Accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata. Peraltro, il comma 4-*bis*, introdotto dal Senato, ha stabilito che dal 1° gennaio 2009 devono entrare in vigore le tariffe industriali per l'acqua all'ingrosso, nella misura determinata dal Comitato di coordinamento.

Ritiene, al riguardo, che la vicenda dell'EPLI rappresenta una delle pagine scure della storia della gestione dell'acqua in Italia e considera deplorabile l'attribuzione di un ulteriore contributo finanziario alla gestione ordinaria di un Ente irriguo che, da una parte, continua a perdere un litro di acqua per ogni litro di acqua che trasporta e dall'altra, nonostante il cospicuo numero di dipendenti, si permette di esternalizzare quasi tutte le attività di servizi.

Ritiene, pertanto, opportuno, prima di assegnare le risorse, un'attenta valutazione da parte del Parlamento della situazione esistente, anche per valutare l'effettiva utilità di tale Ente. La relazione del Governo illustra l'urgenza del contributo rilevando la necessità di evitare che le imprese che gestiscono ed effettuano la manutenzione

dell'adduttore del Sinni sospendano la propria attività in conseguenza della elevata esposizione finanziaria, determinando, tra l'altro, la interruzione della distribuzione idrica da parte dell'EIPLI. La relazione precisa, altresì, che il contributo straordinario è definito nell'importo necessario a far fronte alla gestione sino al 31 dicembre 2008.

Il comma 4 proroga dal 7 novembre 2008 al 7 novembre 2009 la durata dell'Ente irriguo umbro-toscano. Ricordo che l'Ente irriguo umbro-toscano è stato istituito nel 1961, per la durata di trenta anni, ed ha potuto continuare ad operare in virtù di una serie di proroghe, l'ultima delle quali al 7 novembre 2008. L'Ente era stato incluso nell'elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 636, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), successivamente modificato dal DL 112 del 2008. Gli oneri derivanti dalla proroga dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano sono valutati in 271.240 euro per l'anno 2009. Anche per questo caso si riserva di valutare l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito la necessità di procedere al riordino o alla soppressione definitiva dell'Ente stesso.

Il comma 5-*bis*, al fine di ottenere il più rapido avvio delle attività produttive dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, estende l'applicazione del comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche alle società parzialmente partecipate dagli stessi consorzi di bonifica ed enti irrigui.

Il comma 5-*ter*, introdotto dal Senato, assegna al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009 del lavoro interinale a tempo determinato presso l'amministrazione centrale del Ministero, prosecuzione già autorizzata per il 2008 dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 248 del 2007.

L'articolo 4-*ter* prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con

la Conferenza Stato-regioni, volto a semplificare le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.

L'articolo 4-*quater*, inserito dal Senato su proposta del gruppo al quale appartiene, prevede che le disposizioni relative alla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati non si applichino al trasporto di rifiuti da attività agricole e agro-industriali, a condizione che si tratti di attività saltuaria, finalizzata al conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico, e che riguardi modiche quantità, ossia fino ad una quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri. Si tratta di una disposizione molto importante per gli agricoltori, soprattutto per le aziende medio-piccole, in quanto semplifica notevolmente la normativa relativa al trasporto di piccole quantità di rifiuti agricoli.

L'articolo 4-*novies* esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile ed approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. Ritiene, al riguardo, che tale esclusione è coerente anche con il contenuto dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, che, come peraltro disposto dalla stessa direttiva comunitaria sulla VAS, prevede la possibilità di escludere dalla VAS stessa, piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale. La VAS, infatti, ha lo scopo di valutare le implicazioni sull'ambiente dei piani e delle strategie di sviluppo su vasta scala, ma sarebbe inutile, dispendioso e controproducente estendere l'applicazione della VAS ai piani di livello locale, quali i piani particolareggiati, in quanto si corre il rischio di bloccare l'attività di gestione del territorio. Ritiene, al riguardo, importante segnalare la necessità di provvedere alle opportune modifiche della normativa vigente per poter procedere all'attuazione dei piani forestali

che da quanto risulta non sono stati mai attuati, nonostante le ingenti risorse stanziare per gli studi effettuati.

Raffaella MARIANI (PD) si riserva di approfondire le questioni emerse e di svolgere in prosieguo un intervento in merito.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 dicembre 2008.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1875-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.45 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 dicembre 2008.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di atti normativi comunitari riguardanti la parte di competenza del pacchetto clima-energia.

Audizioni di rappresentanti di Nomisma Energia, di rappresentanti dell'ENEA e di rappresentanti della Stazione sperimentale per i combustibili.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 13.45 alle 14.50.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro.

(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge 152, 182 e 1239; è stato, quindi, elaborato un testo unificato, sul quale sono stati espressi i pareri da parte delle competenti Commissioni. Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta del 3 dicembre 2008 il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla VIII Commissione. Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, svolge una breve relazione introduttiva.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge, come risultante dall'esame in sede referente e recante il seguente nuovo titolo: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti » (*vedi allegato*).

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte, quindi, che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è fissato alle ore 18 della giornata odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 10.30.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro).

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ADOTTATO
COME TESTO BASE**

**ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE
ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL
CICLO DEI RIFIUTI**

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali ed ai relativi sistemi di affidamento;

d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati sul territorio nazionale;

e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la pre-

senza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimo-

nianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di

inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.